



TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 3 / 19

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dall'avv. Camillo Tatozzi (Componente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dall'avv. Francesco de Beaumont e dall'avv. Cristina Mori (componente), riunitosi a Roma il giorno 7 febbraio 2019, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Automobile Club di Catanzaro (licenza di organizzatore n. 201621) e del sig. Eugenio Ripepe (licenza di dirigente n. 362688);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 38 del 18.12.2018, avviato a seguito di segnalazione inoltrata dal Segretario degli Organi Sportivi, ha deferito i licenziati Automobile Club di Catanzaro ed Eugenio Ripepe.

In particolare, viene contestata la pronuncia di frasi lesive della immagine e della dignità di organi e licenziati di Acisport da parte del sig. Eugenio Ripepe nella sua qualità di Presidente dell'Automobile Club di Catanzaro nel corso di un'intervista pubblicata in data 19 settembre 2018 sul sito "www.iltornante.it"; nonché la pubblicazione di affermazioni lesive della immagine e della reputazione del Presidente dell'ACI e degli altri organi dell'Ente nel comunicato del 21.8.2018 a firma dell'Ufficio Stampa dell'Automobile Club di Catanzaro.

All'udienza del 7 febbraio 2019, è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Capo, che si è riportato all'atto di deferimento.

DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del deferimento, l'intervista e il comunicato in argomento, ritiene che numerose frasi pronunciate dal sig. Ripepe direttamente e anche alcuni contenuti del comunicato a firma dell'Ufficio Stampa dell'A.C. Catanzaro violano il divieto per i licenziati di Acisport di rilasciare dichiarazioni lesive della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo di cui all'art. 8.5 del R.N.S.

In particolare, si fa riferimento alle affermazioni puntualmente riportate nell'atto di riferimento e alle quali si rinvia.



Tanto premesso, il Collegio ritiene fondata la contestata violazione dell'art. 8.5 del R.N.S.

Inoltre, rileva che il sig. Ripepe è incorso nella recidiva essendo stato condannato alla sospensione di giorni 90 con sentenza n. 30/18 per violazioni analoghe.

PQM

Il Collegio del Tribunale Federale:

dichiara i licenziati Automobile Club di Catanzaro ed Eugenio Ripepe responsabili della violazione ascritta in motivazione, e applica:

- all'Automobile Club di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p. t., la sanzione della sospensione delle licenze per mesi 3 e l'ammenda di € 3.000 (tremila);
- al sig. Eugenio Ripepe la sanzione della sospensione delle licenze sportive per mesi 4 e l'ammenda di € 4.000 (quattromila).

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza e la sua comunicazione a termini di regolamento, alle parti e al Presidente dell'Automobile Club d'Italia.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)